

LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DEL D.M. 72 del 31 marzo 2021**Premessa e inquadramento**

Al fine del presente provvedimento si richiama l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale, la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), la L.R. del Piemonte n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" con particolare riferimento all'art. 11, la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione" che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, e infine il D.lgs. 117 del 03.07.2017, con il successivo D.M. 72/2021, prevede all'art. 55 che le amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si richiamano altresì il Regolamento Comunale n. 397 – Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili", il Regolamento Comunale n. 391 – "Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino" e il Regolamento Comunale n. 373 – "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici".

Art. 1

Preso atto di quanto disposto dall'art. 55 del CTS, e dal DM 72/202, la Città individua con deliberazione della Giunta Comunale beni immobili, non utilizzati per fini istituzionali, da assegnare mediante messa a disposizione ai soggetti del privato sociale, Onlus ed Enti del Terzo Settore (ETS) – nelle more della messa a regime e della piena operatività del RUNTS - ai fini del loro recupero e valorizzazione per l'interesse pubblico nel quadro dello sviluppo del Piano Inclusion Sociale e, in prima istanza, degli obiettivi del PNRR Missione 5 indicate dall'Avviso pubblico, approvato con decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022, per gli Investimenti: 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.

Gli immobili pubblici così individuati sono assegnati in via provvisoria all'unità operativa titolare della procedura di coprogettazione, al solo fine di avviare le procedure stesse, ed esclusivamente per il tempo necessario al loro espletamento, con decadenza automatica qualora non si proceda all'assegnazione nell'ambito degli Accordi di collaborazione, previa comunicazione di tale circostanza. L'assegnazione diviene automaticamente definitiva in caso di esito positivo della procedura di coprogettazione.

Art. 2

Per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, ai sensi dell'art. 1 del regolamento comunale n. 373, possono essere approvati contributi in conto capitale per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili pubblici messi a disposizione.

Possono altresì essere approvati contributi in conto capitale per l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di proprietà privata messi a disposizione dagli enti del privato sociale, con apposizione di specifico vincolo.

Art. 3

La messa a disposizione di un immobile pubblico, anche gratuita, contribuisce alla compartecipazione dell'ente alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.

La durata della messa a disposizione del bene pubblico è commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario dell'iniziativa e comunque non è superiore a venti anni.

La messa a disposizione di un immobile da parte degli enti del privato sociale può essere valorizzata nel piano finanziario mediante la rappresentazione dei costi per l'utilizzo degli stessi (affitto, mutuo, ammortamento), congrua in relazione ai valori di mercato, e può essere oggetto di compartecipazione o di richiesta di finanziamento, nel rispetto delle ammissibilità dei costi prevista dalle specifiche linee di finanziamento.

Gli immobili di proprietà privata destinatari di sostegni economici pubblici per l'adeguamento e la ristrutturazione saranno oggetto di apposito e congruo vincolo di destinazione d'uso ed eventuali altri oneri a carico del privato in relazione all'entità del contributo.

Il finanziamento della gestione degli interventi potrà essere garantito con ricorso ai finanziamenti pubblici al netto della contribuzione dei beneficiari ove prevista e, a conclusione dello stesso, così come previsto dal DM 72/2021, potrà evolvere in offerta di servizi accreditati, per cui la Città provvederà ad adeguare gli standard di offerta dei propri albi, a garanzia del diritto di scelta dei cittadini.

Art. 4

Qualora i progetti della Città, relativi alle specifiche linee di attività di cui all'Avviso approvato con decreto 450 del 15 febbraio 2022, vengano ammessi ai contributi previsti, viene riconosciuto al progetto dell'ente di Terzo settore individuato con procedura ad evidenza pubblica un contributo non superiore all'80% del valore del progetto di recupero/straordinaria manutenzione, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, e non superiore al massimale di investimento indicato dal citato decreto n. 5 per ciascuna linea di attività,.

In analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), l'ente del privato sociale titolare di un progetto, che richieda per i lavori di adeguamento il sovvenzionamento con risorse pubbliche in misura superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, è tenuto nelle procedure di affidamento dei lavori ad applicare il Codice dei Contratti Pubblici con il controllo dei Servizi competenti della Città.

In ogni caso è richiesto il rispetto della normativa in materia di edilizia privata, richiedendo le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati e la contabilità dei lavori sarà validata dal Servizio competente della Città.

Art. 5

I costi delle progettualità relative alle azioni contemplate dalle linee di attività in cui si articolano i tre investimenti della Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, connesse agli investimenti su immobili, dovranno essere previsti in una distinta sezione del piano finanziario del progetto.

Potrà essere riconosciuto al progetto dell'ente di Terzo settore individuato con procedura ad evidenza pubblica un contributo non superiore all'80% del valore del progetto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

Le due sezioni comporranno un unico Accordo di Collaborazione.

Art. 6

I progetti verranno valutati e comparati al fine di individuare quelli che consentano il raggiungimento dei risultati ottimali in termini di qualità – con particolare riferimento all'impatto sociale e ambientale, agli effetti positivi quantificabili di ricaduta sul territorio cittadino, alle pari opportunità e non discriminazione, all'accessibilità multifattoriale, all'etica e responsabilità sociale delle Organizzazioni e alla tutela del lavoro in tutti i suoi aspetti – di innovazione, di efficacia (maggior offerta di servizi) e di efficienza (cronoprogramma rispettoso della tempistica indicativa del bando nazionale, di utilizzo a pieno del finanziamento, di percentuale di compartecipazione, cui potrà concorrere anche il sovvenzionamento da parte di altri soggetti pubblici e privati).

Art. 7 - Procedimento

La procedura di co-progettazione, in esito all'attività di co-programmazione, si svolge seguendo le fasi delineate dal DM 72 /2021:

- indicazione della procedura con la quale sono approvati gli schemi degli atti e viene nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- pubblicazione dell'avviso con i relativi allegati;
- atto di nomina della commissione composta in modo da garantire i lavori di verifica delle domande e la successiva valutazione delle proposte progettuali sotto il profilo sia di ordine tecnico strutturale sia di ordine gestionale;
- valutazione delle proposte progettuali e dei piani finanziari e allegati elaborati a seguito degli specifici Avvisi;
- conclusione del procedimento con apposito provvedimento di individuazione dei progetti ammessi al tavolo di coprogettazione;
- svolgimento dei tavoli di co-progettazione e perfezionamento degli specifici progetti;
- sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione fra gli enti del privato sociale partner e la Città.